

CAMERA DEI DEPUTATI N. 432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANNUZZI, DEGLI ESPOSTI, FASOLI, D'IPPOLITO, CAPRARA

Presentata il 16 settembre 1963

Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge che vuole soddisfare le aspettative di numerosi dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e delle Aziende statali nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti disciplinari per fatti politico-sindacali che hanno comportato ritardo negli avanzamenti, nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, la rimozione dal posto di lavoro anche con lo specioso espediente del non rinnovo del contratto di lavoro.

I proponenti si augurano di trovare da parte dei colleghi quella unanimità di consensi che caratterizzò, nella precedente legislatura, il provvedimento di amnistia, convinti che i principi di clemenza che ispirarono quel provvedimento per fatti moralmente gravi e socialmente pericolosi (reati), debbano trovare applicazione, a maggior ragione, nel campo delle sanzioni disciplinari per fatti politico-sindacali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I provvedimenti relativi a sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e delle aziende statali con ordinamento autonomo a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche avvenute a tutto il 2 giugno 1963, sono nulli.

ART. 2.

Nei confronti dei dipendenti che per effetto di dette sanzioni siano stati rimossi dall'impiego, abbiano sofferto ritardo negli

avanzamenti, la privazione od il ritardo nella sistemazione nei ruoli o negli aumenti periodici della retribuzione, anche se in dipendenza dell'abbassamento della nota di qualifica, si provvede alla reintegrazione nell'impiego, alla ricostruzione della carriera, all'adeguamento degli aumenti periodici.

ART. 3.

Gli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, cessati dal servizio per non rinnovo del contratto di lavoro ovvero perché costretti a presentare domanda di dimissioni volontarie negli anni 1950 e seguenti, sono riammessi in servizio su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione cui appartenevano o presso altra amministrazione, con la qualifica che rivestivano all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

ART. 4.

Il trattamento economico conseguente alla reintegrazione nell'impiego ed alla ricostruzione della carriera od all'adeguamento degli scatti, ha effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

I procedimenti disciplinari in corso per fatti previsti nel precedente articolo 1, sono estinti.

ART. 6.

Nessuna ulteriore conseguenza ad alcun fine possono avere i provvedimenti, le sanzioni disciplinari od i procedimenti in corso per i quali provvede la presente legge.

ART. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti previsti per il personale nei vari bilanci di ciascun Ministero.